

Novembre 2021

## **Nulla il patto di stabilità**

*di Avv. Luca Frumento*

La Corte di Cassazione, con sentenza della Sezione Lavoro n. 24478 del 10 settembre 2021, ha dichiarato nullo per frode alla legge il patto di stabilità allegato al contratto di agenzia di un consulente finanziario che, in quanto preveda una penale eccessivamente onerosa in caso di violazione, incide in misura significativa sulla normale facoltà di recedere di una delle parti, limitandola.

La fattispecie è la seguente. Un consulente finanziario aveva esercitato recesso in tronco dal rapporto di agenzia per giusta causa. Da qui l'iniziativa giudiziale della banca per accertare l'insussistenza della giusta causa ed ottenere la condanna dell'agente al pagamento dell'indennità di mancato preavviso oltre che della penale, ammontante ad € 100 mila, per avere l'agente violato il patto di stabilità (l'impegno a tenere in vita il rapporto per un certo periodo), in ragione dell'ingiustificato recesso anticipato.

Tribunale e Corte di Appello avevano ritenuto l'insussistenza della giusta causa e condannato il consulente finanziario a corrispondere l'indennità di mancato preavviso. I Giudici avevano però respinto la richiesta della banca di condanna dell'agente al pagamento della penale, dichiarando nullo il patto di stabilità in quanto incidente in misura significativa sul diritto del lavoratore di esercitare il recesso.

Contro tale decisione proponeva ricorso la banca, sostenendo che la penale non rappresentava una sanzione per il mancato adempimento dell'obbligo di preavviso, concretizzando invece, una liquidazione anticipata del danno derivante dall'aver la stessa investito in un rapporto di collaborazione che si aspettava stabile.

Il ricorso è stato respinto dalla Suprema Corte, la quale ha confermato quanto deciso dai Giudici di merito.

In particolare è stato affermato, anche sulla scorta di altro precedente della stessa Cass. (pronuncia n. 24274 del 14 novembre 2006), che l'art. 1750, comma 4, c.c., nel porre la regola inderogabile secondo la quale i termini di preavviso devono essere gli stessi per le due parti del rapporto, esprime un precetto materiale che vieta pattuizioni che alterino la parità delle parti in materia di recesso, con la conseguenza che è nullo per frode alla legge (art. 1344 c.c.) il patto che contempri, in aggiunta all'obbligo di pagare l'indennità di mancato preavviso, una clausola penale a carico del solo agente che si renda inadempiente all'obbligo di dare preavviso.

Pur evidenziandosi come la clausola che prevede il patto di stabilità non è correlata formalmente all'obbligo di osservare il preavviso, si è ritenuto che, anche in ragione del rilevantissimo importo della penale, essa incidesse in maniera significativa sulla normale facoltà di recedere di una sola delle parti, limitandola fortemente, ed eludendo, per tale

via, il principio imperativo della parità delle parti medesime nella materia del recesso. Si è dunque affermato che la pattuizione della penale, aggiuntiva rispetto all'indennità di mancato preavviso, contraddicesse significativamente quel principio di parità, rendendo notevolmente più gravosa, per il solo agente, la possibilità di liberarsi dal vincolo corrispondendo esclusivamente l'indennità di preavviso.

La Corte di Cassazione ha quindi respinto la censura della banca circa la non sovrapponibilità delle due situazioni (trattandosi nell'un caso di liquidazione anticipata del danno derivante alla preponente dall'aver investito in un rapporto di collaborazione che si aspettava stabile, nell'altro, di sanzione per il mancato adempimento dell'obbligo di preavviso), affermando, al contrario, che ciò che importa è la circostanza del rilevante squilibrio contrattuale fra le parti contrapposte.

La pronuncia è stata criticata sul piano 'dogmatico' in quanto mette sullo stesso livello due istituti quali il recesso/preavviso ed il patto di stabilità, che sono distinti per struttura e per finalità. È stato inoltre ritenuto che, nella valutazione sulla gravosità degli impegni in capo all'agente, occorre prendere in considerazione il complesso delle obbligazioni delle parti, incluso l'ammontare degli emolumenti a suo favore e, più in generale, che si tratta di oneri che, a monte, sono stati liberamente valutati.

A tale proposito la sentenza si pone in controtendenza con altri precedenti della Suprema Corte, che, anche nel recente passato, non hanno esitato a ritenere la validità della pattuizione in questione.

2 Nella pronuncia Cass., sez. lav., 29 settembre 2015 n. 19300, si è, ad esempio, scrutinata clausola di tenore identico predisposta dalla stessa banca, ritenendone la validità in quanto liberamente pattuita dal consulente finanziario ed in linea con il trattamento economico di cui l'agente aveva beneficiato. Se ne è inoltre esclusa la natura vessatoria, non richiedendo dunque l'espressa sottoscrizione ex artt. 1341-1342 c.c..

Pur nella consapevolezza delle evidenziate criticità e del contrasto giurisprudenziale che si è venuto a creare, non c'è dubbio che la sentenza n. 24478/2021 sia oggettivamente innovativa e rappresenti un primo passo nella direzione della tutela di istanze di giustizia sostanziale del consulente finanziario agente, sovente onerato di eccessivi patti di stabilità, garantiti con esose penali.